REGIONE DEL VENETO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Triennio 2012 - 2015

ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
Anno Formativo 2012-13

Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010

Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13.1.2011

Giovani soggetti all'obbligo d'istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione.

A. DISPOSIZIONI GENERALI 3
1. PREMESSE 3
2. DEFINIZIONI 3
3. ADEMPIMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 3
B. GESTIONE DELLE ATTIVITA' 5
4. RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI 5
5. AVVIO DEI PRIMI ANNI DEI PERCORSI TRIENNALI 5
6. ANAGRAFE DEGLI ALLIEVI 5
7. ISCRIZIONE DEGLI ALLIEVI DOPO L'AVVIO DEI PERCORSI. 6
8. GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 6
9. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' 7
10. SCRUTINI 7
11. CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 8
12. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 8
13. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE 8
C. VIGILANZA E CONTROLLO 9
14. ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA REGIONE VENETO 9
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSE

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi del DPR 87/2010, dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 e dell'Accordo territoriale tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13.1.2011.

2. DEFINIZIONI

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.
Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. ADEMPIMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

L'Istituto Professionale è tenuto a:

a) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012) e all'articolazione oraria approvata in allegato A all'Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare l'attestato di qualifica regionale a conclusione del percorso triennale;
b) conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
c) utilizzare, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
d) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
e) consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
f) fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività oggetto anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
g) informare le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
   - la competenza regionale sul percorso di IeFP e sul rilascio della qualifica professionale a conclusione del triennio;
   - il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
   - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della OM 87 del 3.12.2004;

h) garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
i) garantire il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;
j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
m) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.
I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.

B. GESTIONE DELLE ATTIVITA'

4. RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI

La raccolta delle iscrizioni per il primo anno dei percorsi triennali interviene con le modalità previste dalle circolari ministeriali in materia di obbligo di istruzione, integrate con le disposizioni definite nel comunicato congiunto della Regione Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulle iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

5. AVVIO DEI PRIMI ANNI DEI PERCORSI TRIENNALI

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi triennali di istruzione e formazione approvati con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi e dei requisiti di età definiti in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale.

La gestione degli interventi formativi avviene attraverso il programma "Monitoraggio allievi web (A39)", che - per la parte relativa alle schede anagrafiche degli allievi - viene alimentato dall'Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo, di seguito denominata AROF.

A tale fine gli Istituti Professionali che abbiano ottenuto l'approvazione di percorsi triennali da attivare in via sussidiaria, devono comunicare ad AROF - **entro il termine del 6 settembre 2012**, indicato nel comunicato congiunto a firma Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulle scadenze AROF - i dati degli allievi iscritti a tale corsi.

I dati degli iscritti inseriti in AROF successivamente a detto termine saranno trattati come iscrizioni in corso d'anno.

Durante l'anno scolastico i dati sui movimenti degli allievi (inserimenti e ritiri) devono essere costantemente aggiornati attraverso AROF, da cui saranno trasmessi automaticamente nel sistema Monitoraggio allievi WEB (A39), utilizzato per la gestione degli interventi, ciò per consentire in ogni momento di rilevare l'esatta composizione del gruppo classe.

Per garantire una gestione univoca delle informazioni relative agli inserimenti e ai ritiri – che dovrà essere gestita esclusivamente attraverso la banca dati AROF - è stato inibito agli Istituti Professionali la possibilità di caricare dati anagrafici degli allievi direttamente nel sistema di monitoraggio A39.

Nel sistema di Monitoraggio A39 dovrà essere caricato, **prima dell'avvio delle attività,** esclusivamente il **calendario orario settimanale provvisorio** che verrà completato, appena possibile, con il **calendario orario definitivo**.

6. ANAGRAFE DEGLI ALLIEVI.

L'Istituto Professionale è tenuto alle comunicazioni previste per la banca dati AROF.
In particolare la segnalazione ad AROF dei nominativi dei giovani soggetti all'obbligo che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, ha la funzione di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego.

Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

7. ISCRIZIONE DEGLI ALLIEVI DOPO L'AVVIO DEI PERCORSI.

Le iscrizioni al primo anno del percorso triennale successive all'avvio devono intervenire in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Direzione Regionale Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.
Nel caso di iscrizioni successive al termine ultimo sopra indicato, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'Istituto dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Regionale Formazione, allegando in copia l'Attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale (MOD. C) come da modello regionale, reperibile nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm
(sezione "Passaggi tra Istruzione e Formazione").
Per agevolare il trasferimento degli allievi i modelli C potranno essere inviati successivamente all'inizio della frequenza.
L'accertamento delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema scolastico, nel sistema formativo, nell'esercizio dell'apprendistato, o per autoformazione sarà operato:

1. dalle apposite commissioni costituite ex art. 6 D.P.R. n. 257/2000 da docenti designati dai rispettivi collegi coadiuvati da esperti del mondo del lavoro e dell'istruzione nel caso di inserimenti di allievi provenienti dal sistema scolastico o dal mondo del lavoro;
2. da un nucleo di esperti individuati nell'ambito del singolo Istituto Professionale nel caso di inserimenti di allievi provenienti da un corso di formazione con qualifica diversa, o da percorsi integrati con la formazione professionale finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali.

8. GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e l'organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.
La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento (es. percorsi personalizzati).
Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.
Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento (ad esempio expo scuola e job orienta);
- esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali.

9. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale.
Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

10. SCRUTINI

Per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di Classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.
La normativa sul recupero dei debiti formativi, di cui al DM 22.05.2007 n° 42 e al DM 03.10.2007 n° 80, non si applica ai percorsi di istruzione e formazione attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali, non rientrando tra i livelli essenziali della valutazione e della certificazione delle competenze, definiti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 226/2005.
Per gli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, potrà essere previsto, a fine anno, solo un giudizio di idoneità o di non idoneità, mentre il recupero degli apprendimenti potrà essere realizzato nel corso dell'anno scolastico attraverso appositi percorsi personalizzati.

Per i corsi di primo e di secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà allegata al verbale di scrutinio, entrambi redatti sui modelli regionali reperibili sul sito internet della Regione Veneto.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

L'ammissione in deroga dovrà essere riportata a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'Istituto Professionale il rilascio di un "Attestato di competenze" riferito ai risultati di apprendimento raggiunti e alle esperienze di apprendimento maturate in ambito formativo formale e in ambito lavorativo, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

11. CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

I Consigli di Classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, che resterà agli atti della scuola e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 che ha disciplinato il rilascio del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito dei percorsi triennali è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm

12. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Direzione Formazione l'originale del verbale degli scrutini finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi.

13. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

C. VIGILANZA E CONTROLLO

14. ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA REGIONE VENETO

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.
Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Direzione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.